

(N. 2555)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 12 marzo 1958 (V. stampato n. 2411)

d'iniziativa del deputato PITZALIS

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 13 MARZO 1958

Norme integrative della legge 15 maggio 1954, n. 238.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni di cui alla legge 15 maggio 1954, n. 238, sono estese, per quanto concerne la valutazione del servizio prestato nei ruoli degli insegnanti o dei direttori dei corsi di avviamento professionale, anche ai direttori delle scuole secondarie di avviamento professionale, in ruolo in base a regolare concorso per la direzione, alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 2.

Con le modalità indicate nella citata legge 15 maggio 1954, n. 238, sono inquadrati nel ruolo dei direttori di scuole di avviamento professionale i dirigenti incaricati di scuole secondarie di avviamento professionale, anche se sprovvisti di laurea, ma forniti di un titolo di studio di abilitazione tecnica o equi-

pollente i quali alla data di pubblicazione della presente legge abbiano tenuto l'incarico direttivo nei corsi e nelle scuole per almeno 15 anni e non abbiano partecipato con esito negativo all'esame-colloquio previsto dalla citata legge n. 238.

Art. 3.

L'esame-colloquio previsto nella citata legge n. 238 per l'inquadramento si effettuerà, con le modalità che saranno stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

La spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà sostenuta con l'ordinaria disponibilità dei capitoli dello stato di previsione del bilancio del Ministero della pubblica istruzione riguardanti gli istituti e le scuole di istruzione tecnica professionale.